

Letta l'istanza di esdebitazione presentata da Michael  
codice fiscale , nato a  
(Repubblica di ) il e residente in Como (CO)  
in , quale socio accomandatario dichiarato  
fallito a seguito della declaratoria di fallimento della società  
" S.A.S. di & C." con sentenza emessa  
in data 5.5.2010;  
rilevato che risulta integrato il contraddittorio nei confronti dei  
creditori concorsuali;  
rilevato che l'esponente evidenzia nella istanza:  
⇒ la collaborazione fattiva del fallito a fornire alla curatela ogni  
informazione e documentazione necessaria all'accertamento del  
passivo ed in sede di attività di inventario e liquidazione  
dell'attivo;  
⇒ l'assenza di azioni penali nei suoi confronti;  
⇒ il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti  
in prededuzione nonché di parte dei creditori privilegiati;  
osservato che i creditori INPS, Equitalia, quale agente della  
riscossione di un credito dell'Agenzia delle Entrate e Ugo  
& s.r.l., vantante un credito ammesso al passivo in via

Oggetto: istanza di  
esdebitazione.

Tribunale ordinario di Como - Prima Sezione Civile

giudice est. dr. A. Petronzi





chirografaria, hanno chiesto il rigetto dell'istanza di esdebitazione evidenziando che risultano soddisfatti solo una minima percentuale (pari al 15,13%) dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.*, mentre nulla è riconosciuto agli altri creditori privilegiati di rango inferiore ed ai creditori chirografari: di qui la insussistenza del requisito di cui al comma secondo dell'art. 142 l.f.;

osservato che nulla ha dedotto la curatela - circa l'ineccepibilità del comportamento del fallito nel corso dell'intero *iter* concorsuale collaborando attivamente con la curatela, senza che violasse le disposizioni di cui all'art. 48 L.F. e, tanto meno, senza porre in essere comportamenti ostruzionistici alla ricostruzione del patrimonio fallimentare - sicché si possono ritenere sussistenti tutte le condizioni soggettive previste dal legislatore fallimentare per poter invocare il provvedimento richiesto, non ultima quella della pendenza di procedimenti penali e tanto meno di condanne;

osservato in diritto che l'esdebitazione riguarda i debiti residui, ossia i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente e non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali;

osservato, come insegna il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite 18/11/2011 nr. 24214), che il beneficio della inesigibilità verso il fallito, persona fisica, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede - ai sensi dell'art. 142, comma 2, L.F. - che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata



tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il *favor* per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che dai i riparti effettuati emerga la soddisfazione parziale almeno di una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto;

rilevato, difatti, che una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe una “distinzione effettuale irragionevole” tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri, e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio - pur derogando all'art. 2740 c.c. - è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 L.F.) e fallimentare (art. 135 L.F.);

ritenuto dunque che la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, può ritenersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (così espressamente Cass. 9767/2012), ma tale principio va coniugato con la verifica che, sulla scorta di un ponderato scrutinio, riservato al giudice del merito, dell'importo globale dello stato passivo, anche avuto riguardo al numero dei creditori complessivamente ammessi, la soddisfazione in generale non sia irragionevole;

richiamati i principi ancora più recentemente espressi dalla corte



regolatrice (Cass. 17386/2015), nel solco dell'orientamento ormai consolidato, secondo cui ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'art. 142 l. fall., riferendosi alla soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali, attribuisce al prudente apprezzamento del giudice la valutazione discrezionale sull'effettiva portata soddisfattiva delle ripartizioni, valutazione che non può riferirsi al mero dato quantitativo dei creditori soddisfatti e che, dunque, si sottrae a qualsiasi automatismo;

ritenuto conclusivamente che il giudice del merito è chiamato ad effettuare una ponderata valutazione volta a tarare di volta in volta il requisito della "parziale soddisfazione", che non può prescindere dalla verifica del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata (per una applicazione concreta del principio, di recente, Corte d'Appello di Brescia – Sez. I – 28 aprile 2016, decr. n. 1338, che ha concesso il beneficio dell'esdebitazione in un caso in cui la percentuale dei pagamenti effettuati dal debitore rappresentava un'apprezzabile consistenza, pari al 27% del passivo fallimentare).

evidenziato che nella specie risultano soddisfatti parte dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.* (pari al 15,13%), ma che tale dato, se paragonato all'intero passivo ammesso (pari a 630.335,38) è destinato a scendere alla risibile percentuale poco superiore all'1,50% ( $9660,87 \times 100 / 650.335,38$ );

ritenuto che non sussistono pertanto i requisiti oggettivi per la



esdebitazione;

**P.Q.M.**

rigetta la istanza.

Si comunichi, anche al P.M.

Como, 10.10.2016

IL GIUDICE est.

*(dr. Alessandro Petronzi)*

IL PRESIDENTE

*(dr.ssa Anna Introini)*



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*(Dott. Nicola Petronzella)*

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi **12 OTT 2016**

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*(Dott. Nicola Petronzella)*

IL CASO.it